


REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 21 DEL 11 AGO 2005

- Oggetto:** Movimentazione extra-regione di animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini.
- VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTO il Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni;
- VISTO il Regolamento di polizia veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954;
- VISTA l'Ordinanza Interministeriale del 08.02.2005 "Blue Tongue - campagna di vaccinazione 2004/2005 e regolamentazione della movimentazione degli animali sensibili";
- VISTO il Decreto dell'Assessore della Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 06 del 14 marzo 2005 recante "Profilassi diretta e vaccinale contro la febbre catarrale degli ovini-anno 2005";
- VISTA la Decisione della Commissione del 23 maggio 2005 (2005/393/CE), che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone;
- VISTA la Decisione della Commissione del 9 giugno 2005 (2005/434/CE), che modifica la Decisione della Commissione del 23 maggio 2005 (2005/393/CE) per quanto



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 21

DEL

11 AGO 2005

riguarda la deroga al divieto di uscita per movimenti interni di animali a partire dalle zone soggette a restrizioni;

VISTA la nota dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 25889/4 del 18.07.2005 con la quale informa il Ministero sull'intendimento di autorizzare la movimentazione extraregione degli animali sensibili alla Blue Tongue;

VISTA le note n.7306 e n.7308 del 2.08.2005 aventi per oggetto "Fornitura di 20.000 dosi di vaccino inattivato BTV2 BTV4" a cura dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale di Teramo con le quali si assegnano alla Regione Sardegna un quantitativo pari a 20.000 dosi di vaccino inattivato BTV2 e BTV4;


CONSIDERATA l'esiguità delle dosi di vaccino bivalente spento assegnate, che non consentono la vaccinazione degli animali della specie ovicaprina destinati alla movimentazione;

CONSIDERATO che l'utilizzo del vaccino bivalente spento non è autorizzato sugli animali della specie bovina e bufalina;

CONSIDERATA la possibilità di poter movimentare gli animali delle specie sensibili alla Blue Tongue verso territori extraregionali ai sensi della Decisione della Commissione del 9 giugno 2005 (2005/434/CE), che modifica la Decisione della Commissione del 23 maggio 2005 (2005/393/CE) di cui in premessa;

CONSIDERATO che la campagna vaccinale dell'anno 2005 è conclusa e che le cinque regioni riceventi (Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio) hanno espresso parere negativo a ricevere animali sensibili alla Blue Tongue vaccinati con il vaccino vivo attenuato oltre la data del 31 maggio 2005;

CONSIDERATO inoltre di dover adottare provvedimenti tesi a ridurre situazioni che possono compromettere il benessere e lo stato sanitario degli allevamenti;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 23

DEL

11 AGO 2005

TENUTO CONTO che la normativa comunitaria consente la movimentazione di animali non vaccinati alle condizioni prescritte dall'Allegato II sez.A della Decisione della Commissione del 9 giugno 2005 (2005/434/CE);

ACQUISITO il parere espresso in data 04.08.2005 dal "Gruppo tecnico-scientifico regionale per la definizione delle Strategie Blue Tongue";

ACQUISITO Il parere favorevole espresso dall' Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna in data 10 agosto 2005, prot. n. 09621;

Su conforme parere del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale


DECRETA

Art. 1 (Deroga al divieto di movimentazione di animali e loro prodotti da zone in cui il Culicoides Imicola non è attivo)

Si autorizza la movimentazione verso territori extraregionali di animali, ancorché non vaccinati, e loro prodotti di cui alla Decisione della Commissione (2005/393/CE), articolo 3, paragrafo 3, delle specie sensibili alla Blue Tongue, purchè provengano da *un'area epidemiologicamente rilevante*, in cui il sistema di sorveglianza entomologica abbia dimostrato che il Culicoides Imicola non sia attivo, o comunque, abbia cessato la propria attività da oltre 40 giorni.

Art. 2 (Animali da sottoporre a movimentazione ai sensi dell'art. 1)

Gli animali oggetto delle deroghe devono essere animali sierologicamente negativi (ELISA o AGID) o sierologicamente positivi ma virologicamente negativi (PCR) ovvero animali nati successivamente alla data di cessazione dell'attività del vettore (almeno 40 giorni).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N.

DEL


11 AGO 2005

ART. 3

(Deroga al divieto di movimentazione di animali protetti da attacchi di *Culicoides imicola*)

Animali sensibili alla Blue Tongue, ancorché non vaccinati, possono essere trasferiti fuori della regione, ai sensi della Decisione della Commissione (2005/434/CE), allegato II, sezione A, purchè presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) siano stati protetti dagli attacchi dell'insetto vettore per un periodo minimo di sessanta giorni e siano state adottate le condizioni di protezione di cui all'articolo 4 del presente Decreto;
- b) siano stati protetti dagli attacchi dell'insetto vettore per un periodo minimo di ventotto giorni prima dell'effettuazione, con esito negativo, della prova sierologica di laboratorio ELISA (metodo immunoadsorbimento enzimatico) o AGID (immunodiffusione su gel di agar) e siano state adottate le condizioni di protezione di cui all'articolo 4 del presente Decreto;
- c) siano stati protetti dagli attacchi dell'insetto vettore per un periodo minimo di sette giorni prima dell'effettuazione, con esito negativo, della prova virologica di laboratorio PCR (prova di reazione a catena della polimerasi), e siano state adottate le condizioni di protezione di cui all'articolo 4 del presente Decreto.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 21
DEL

Art. 4 (Condizioni di protezione)

Le condizioni di protezione dagli attacchi di Culicoides sono identificate nella somministrazione diretta del veterinario ufficiale di un insetticida-repellente registrato, all'inizio del periodo di protezione ed ogni 7 giorni e comunque anche prima della partenza, al fine di proteggere gli animali anche durante il trasporto.

Art. 5 (Esecuzione delle prove di laboratorio)

Le prove di laboratorio di cui all'articolo 3 sono eseguite dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna.

Art. 6 (Requisiti generali)


La movimentazione extra-regionale degli animali di cui agli articoli del presente decreto è possibile a condizione che l'azienda U.S.L. in cui è situata l'azienda zootecnica di destinazione degli animali, informata almeno 7 giorni prima della movimentazione, abbia concesso il nullaosta sulla base delle disposizioni del presente decreto e delle norme del Regolamento di Polizia Veterinaria.

Art. 7 (Disposizioni generali)

- a) Le disposizioni di cui al presente decreto entrano immediatamente in vigore.
- b) Il presente decreto sarà pubblicato nel B.U.R.A.S.

11 AGO 2005

L'Assessore
Prof.ssa Nerina Dirindin



S.F./A.3
E.F./Resp. 4.3
D.C./Dir. Serv. Prev.
M.G./Dir. Gen.